

Codice DB1118

D.D. 9 settembre 2013, n. 775

**Decreto Legislativo n. 61/2010, art. 10, comma 1 lettera c). Abbassamento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve destinate alla produzione del vino a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C Dolcetto d'Acqui. Campagna vitivinicola 2013 - 2014 (vendemmia 2013).**

I disciplinari di produzione dei vini a Denominazione d'Origine (D.O.), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, prevedono una gradazione minima naturale delle uve al di sotto della quale queste non possono più essere considerate idonee alla produzione del vino tutelato dalla D.O..

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 10, comma 1, lettera c), stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O. un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai relativi disciplinari di produzione.

L'andamento climatico caratterizzante la stagione 2013 non consente, in taluni areali, un processo di maturazione ottimale e, quindi, il raggiungimento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve stabilito dai disciplinari.

Il Consorzio per la Tutela Vini d'Acqui, con nota del 6 settembre 2013 (ns. prot. n. 16903/DB 11.18 del 9 settembre 2013), ha presentato la richiesta intesa ad ottenere l'abbassamento di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve atte a produrre vini a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui (D.M. 29 febbraio 2011) e D.O.C Dolcetto d'Acqui (D.M. 01 settembre 1972) prevista dal disciplinare

Alla luce dei dati forniti dal Consorzio e della loro interpretazione, nonché dei dati agro-meteo-climatici aggiornati al 15 agosto 2013 forniti dal Settore Fitosanitario Regionale, si ritiene motivata la richiesta di abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve atte alla produzione di vino a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C Dolcetto d'Acqui., nella misura di mezzo grado (0,5% vol.), massimo consentito dalla normativa comunitaria e nazionale.

In considerazione di quanto premesso

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

#### *determina*

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini, per la campagna 2013 - 2014, di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado (0,5% vol.) a quello stabilito dal disciplinare del vino a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e del vino D.O.C Dolcetto d'Acqui, in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente

Gualtiero Freiburger